

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA
LA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI LUSPIO
E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA**

La Libera Università degli Studi LUSPIO, con sede e domicilio fiscale in Via Cristoforo Colombo, 200 C.F. 97136680580, rappresentata dal Rettore Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, nato a Roma il 18.04.1954, domiciliato per la carica presso la sede della succitata Università

E

l'Università degli Studi della Tuscia, con sede in Viterbo via Santa Maria in Gradi n. 4, C.F. 80029030568 rappresentata dal Rettore Prof. Marco Mancini, nato a Roma il 25.11.1957, domiciliato per la carica presso la sede della succitata Università,

denominando le citate Università come "le due Università" laddove in quanto segue si fa riferimento ad esse in modo congiunto ed equivalente, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Scopo del presente atto è quello di avviare e sviluppare forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico tra le due Università, anche attraverso lo scambio di personale docente, tecnico-amministrativo e bibliotecario, finalizzato alla razionalizzazione delle risorse umane e alla qualificazione della spesa.

ART. 2

Le due Università si impegnano a favorire forme di integrazione delle infrastrutture di ricerca, di servizi dedicati alla didattica, di servizi agli studenti, con particolare riferimento ai servizi di segreteria, ai servizi bibliotecari e di sostegno ai diversamente abili.

Allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti internazionali finanziati anche dall'Unione Europea e da Enti pubblici e privati, le due Università concordano, inoltre, di individuare e realizzare particolari forme di collaborazione, nei termini che saranno ritenuti più idonei.

ART. 3

Le due Università si impegnano a promuovere un'ampia cooperazione sul piano delle attività didattiche e di ricerca, nonché delle attività relative ad altre funzioni istituzionali e gestionali, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 commi 10, 11 e 12 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal Decreto Ministeriale di attuazione 26 aprile 2011, n. 167.

ART.4

1. Nel caso di scambio di docenti l'Università richiedente dovrà inviare all'altra Università specifica richiesta individuando il docente ed indicando:

- a) la data di inizio e di conclusione dello scambio
- b) le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore definito figurativamente secondo le modalità previste dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso l'Università richiedente;

- c) le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso L'Università richiedente, che in tal caso provvederà alla corresponsione degli oneri stipendiali;
- d) le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n.240.

2. L'Università cui è indirizzata la richiesta, previa acquisizione del consenso dell'interessato, dovrà rispondere in ordine ai punti a), b), c) e d) di cui al comma che precede, eventualmente indicando diverse modalità di ripartizione dell'impegno, degli oneri stipendiali e di valutazione dell'attività didattica e di ricerca. Nella stessa risposta l'Università potrà eventualmente anche formulare propria richiesta di ricevere in rapporto di scambio docenti dalla prima Università. In tal caso, oltre alla necessaria indicazione dei punti a), b), c) e d) di cui al comma che precede, potranno essere previste forme di compensazione, ai sensi degli artt. 1241 c.c., nella ripartizione degli oneri stipendiali.

3. La risposta dovrà in ogni caso attestare che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.

4. Le iniziative di cooperazione diverse dallo scambio di docenti saranno regolate da apposite convenzioni, da stipulare tra le parti in osservanza dei rispettivi regolamenti interni.

ART. 5

Le due Università si impegnano ad assicurare uno scambio di informazioni e a favorire iniziative comuni e forme di integrazione nella cooperazione internazionale sul piano didattico e scientifico.

ART. 6

La presente convenzione avrà durata di 3 anni accademici dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata di anno accademico in anno accademico a seguito di esplicita richiesta da inviarsi 90 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.

ART. 7

Le due Università concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente sarà quello dell'Università resistente o convenuta in giudizio.

ART. 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86 ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell' art. 16 tabella del D.P.R. n. 642/72.

ART. 9

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Accordo si applica il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, emanato in esecuzione di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 6, L. 30 dicembre 2010, n.240 nonchè, in generale, le disposizioni di cui a tale legge e sue successive modificazioni.

2. In ogni caso resta ferma la possibilità per i docenti delle due Università, in conformità ai rispettivi regolamenti, di assumere incarichi di insegnamento per supplenza nell'altra Università, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 6, L. 30 dicembre 2010, n.240.

Letto, approvato e sottoscritto.

VITERBO 11.8 FEB. 2013

Il Rettore
Libera Università degli Studi LUSPIO
(Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich)



Il Rettore
Università degli Studi della Tuscia
(Prof. Marco Mancini)

